

NORMATIVA ESSENZIALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE





La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi.

O.S. P.C.M. 29.04.1982

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la Protezione Civile.



Il Dipartimento della Protezione Civile nasce nel 1982 dopo il terremoto che il 23 novembre 1980 colpì l'Irpinia e la vicenda del piccolo Alfredino Rampi del 13 giugno 1981.

la protezione civile viene definita compito primario dello Stato. Si comincia a parlare di prevenzione degli eventi calamitosi, attraverso l'individuazione e lo studio delle loro cause. Sono gli organi statali - Prefetto e Commissario di governo - a svolgere il ruolo più importante nella gestione dell'emergenza.

prevenzione

ripristino

Il Dipartimento della Protezione Civile raccoglie informazioni e dati in materia di previsione e prevenzione delle emergenze, predispone l'attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile, organizza il coordinamento e la direzione dei servizi di soccorso, promuove le iniziative di volontariato, e coordina la pianificazione d'emergenza, ai fini della difesa civile.

previsione

SOCCORSO

L.24.02.1992, n.225



La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione dei rischi.

L.24.02.1992, n.225

NON è un compito assegnato a una
SINGOLA AMMINISTRAZIONE
MA è una funzione attribuita a un
SISTEMA COMPLESSO

Viene conferito al Consiglio dei Ministri, il potere di deliberare lo stato di emergenza nazionale e confermato, in capo al Presidente, il potere di ordinanza.

Vengono definite le componenti e le strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del D.P.C., promuove e coordina le attività di tutti i soggetti presenti sul territorio.

Si definiscono attività di protezione civile anche quelle di previsione e prevenzione.

L.24.02.1992, n.225

Configura in maniera innovativa la Protezione Civile come materia multilivello, a competenza mista Stato-Regioni-Enti Locali, comunità scientifica, volontariato e ogni altra istituzione anche privata.

strutture

I livelli

sussidiarietà

Classificazione degli eventi

...

Vengono classificati gli eventi in base all'art. 2 in a-b-c e, in base alla riconducibilità della fattispecie concreta a una delle tre ipotesi, interverranno i competenti livelli di protezione civile.

Il sindaco assume
un ruolo
fondamentale di
coordinamento in
caso di emergenza

L.24.02.1992, n.225

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

• CHE COS'È



Una struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

• QUANDO NASCE



Il 29 aprile 1982
(ordine di servizio del
Presidente del Consiglio dei Ministri)

• COSA FA



Indirizza, promuove e coordina, in stretto raccordo con le Regioni e le Province Autonome, le attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in materia di:

- **previsione, prevenzione e monitoraggio** dei rischi;
- gestione delle situazioni di **emergenza**;
- **lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia** per via aerea
- organizzazione e impiego del **volontariato**;
- **formazione** e addestramento degli operatori di protezione civile;
- **diffusione** della conoscenza della protezione civile;
- **intervento** in ambito **europeo e internazionale** in emergenza.

componenti

Il Servizio Nazionale riconosce le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. La Legge 225 inserisce il volontariato tra le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale e stabilisce che deve essere assicurata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali o catastrofi.

Strutture operative

Chi ne fa parte:

Strutture
operative

Amministrazioni centrali dello Stato
Regioni, Province Autonome
Province, Comuni, Comunità montane
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
Forze armate,
Forze di polizia,
Corpo forestale dello Stato,
Comunità scientifica,
Croce Rossa Italiana,
Strutture del Servizio sanitario nazionale,
Organizzazioni di volontariato,
Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico



Le strutture operative concorrono insieme al Dipartimento alle attività di monitoraggio, previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio e agli interventi operativi, ciascuna con le sue specifiche competenze tecniche, i suoi mezzi e le sue professionalità.



Per testare la validità e l'efficacia dei modelli di intervento, ricerca e soccorso in situazioni disagiate e la capacità di risposta del sistema nazionale di protezione civile, le strutture operative sono periodicamente impegnate in esercitazioni e simulazioni di calamità naturali, organizzate a livello locale, nazionale ed internazionale.



Catena di comando e controllo

- 1. Centri Operativi Comunali**
- 2. Centri Operativi Misti/Intercomunali**
- 3. Prefettura CCS/Sala Operativa Provinciale**
- 4. Strutture Operative Regionali PC**
- 5. Sala Italia e Comitato Operativo DPC**

```
graph TD; A([Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi]) --> B[attività di consulenza tecnico-scientifica in materia di previsione e prevenzione]; C([Comitato Operativo della Protezione Civile]);
```

**Commissione Nazionale per
la Previsione e la Prevenzione
dei Grandi Rischi**


**Comitato
Operativo della
Protezione Civile**

attività di consulenza tecnico-scientifica in
materia di previsione e prevenzione


D.P.R. 21.09.1994, n.613

**“Norme concernenti la
partecipazione delle
associazioni di volontariato
nelle attività di protezione civile”**

Sono considerate attività di previsione e prevenzione, nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile, l'attività di formazione, addestramento ed esercitazioni, nell'espletamento delle quali vigono le stesse garanzie previste durante l'impiego in emergenza.



L'iscrizione delle Associazioni di volontariato in un apposito elenco tenuto presso il D.P.C.,



la previsione delle procedure per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.

D.P.R. 21.09.1994, n.613

D.P.R. 08.02.2001, n.194

“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile”



Artt. 9 e 10: benefici di legge per i volontari attivati per attività di protezione civile e rimborso alle Associazioni delle spese sostenute per le stesse.

Direttiva D.N.P.C 1994

“Metodo Augustus”

Istituzione delle **Funzioni di Supporto**, la cui finalità è quella di consentire la razionalizzazione del processo di gestione delle emergenze, favorendo con le decisioni di settore una elevata integrazione tra le componenti del sistema di protezione civile.

Direttiva D.N.P.C 1994

“Metodo Augustus”

- ▶ Livello di coordinamento adeguato.
- ▶ Supporto tecnico alle decisioni.
- ▶ Contrazione dei tempi del soccorso.
- ▶ Migliore assistenza alle comunità colpite dall'evento.
- ▶ Prestazioni di alto livello qualitativo.
- ▶ Ottimizzazione della spesa pubblica
- ▶ Incentivazione delle risorse umane e strumentali.

Direttiva D.N.P.C 1994



“Metodo Augustus”

- ▶ 14 funzioni:
- ▶ F-2: Sanità-Assistenza Sociale
- ▶ F-4: Volontariato

Funzioni di supporto



F.1 Tecnico-scientifica



F.8 Servizi essenziali



F.2 Sanità e assistenza sociale



F.9 Censimento danni



F.3 Mass media



F.10 SAR – Strutture operative

Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.



F.5 Materiali e mezzi



F.12 Materiali pericolosi



F.6 Trasporti e viabilità



F.13 Assistenza alla popolazione



F.7 Telecomunicazioni



F.14 Coordinamento


COC

Centri Operativi Comunali

Sanitari del territorio colpito formati e inseriti nel sistema di Protezione Civile

Farmaci accantonati in tempi di previsione

Rapporto e comunicazione diretta con il livello superiore per info e richieste



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011

«Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»

- PMA di I livello
- PMA di II livello
- PMA con unità chirurgica
- OSPEDALI da CAMPO o Centri medici di evacuazione

Autonomia logistica 72 ore

Personale di Area critica

1 ora

3-4 ore

6 ore

12 ore

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012

**“INDIRIZZI OPERATIVI VOLTI AD ASSICURARE
L’UNITARIA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO ALL’ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE”.**

- Valorizzare la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile;
- promuovere una piena assunzione di responsabilità anche organizzativa e amministrativa – per quanto di loro competenza – da parte delle Regioni e degli Enti locali;
- semplificare le procedure di applicazione dei benefici previsti dal Dpr 194/2001;
- integrare il sistema nazionale e i sistemi regionali di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato.


legge n. 119 del 15 ottobre 2013

modifica nuovamente la legge 225/1992 intervenendo sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze. In particolare, la legge 119/2013 stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni.

L'amministrazione competente in via ordinaria allo scadere dello stato dell'emergenza viene individuata non più nella deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri, ma nell'ordinanza di subentro che viene emanata allo scadere dello stato di emergenza.

Direttiva D.N.P.C. 6 aprile 2013

«Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate



preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe».

PASS

Finalità del PASS:

- ▶ dotare il Servizio Sanitario di una Regione/PA colpita da catastrofe, di una struttura ove, in caso di inagibilità o insufficienza delle strutture preposte in via ordinaria, il personale sanitario possa espletare l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria;
- ▶ integrare, su richiesta del SSR i servizi sanitari territoriali, con personale sanitario qualificato per l'assistenza sanitaria di base e l'assistenza sociosanitaria.

Direttiva D.N.P.C. 2013




Presidio Farmaceutico

Ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia

Altre aree specialistiche

PASS


Direttiva D.N.P.C. 2013



Deve integrarsi con le altre strutture specialistiche presenti in loco (PMA, Ospedali da campo)

Garantisce attività 8.00-20.00 e di Guardia Medica 20.00-8.00

Il personale sanitario è integrato o sostituito, appena possibile, da quello del SSR



Domande



